

X.

TORNATA DEL 6 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Congedi* — *Messaggio della Presidenza della Camera elettiva* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Nomina di un membro alla Commissione per l'esame della legge sulla milizia territoriale e comunale* — *Comunicazione della Presidenza* — *Proposta del Senatore Cannizzaro, approvata* — *Rélatione sui titoli dei nuovi Senatori Lacaita, D'Ayala, Ferrari, Palasciano, Sprovieri, Artom, Alianelli, Carcano, Prati, Carrara, Casaretto, Farina, Garelli, Massarani, Polsinelli, Rasponi, Barbaroux, Caracciolo, Mezzacapo C., Paoli, Gaetani, Ceva-Grimaldi e Marignoli* — *Giuramento dei nuovi Senatori Artom, Dentice, Fedeli, Ferrari, Caracciolo, Garelli, Malenchini, Carrara, Paoli e Prati* — *Presentazione di un progetto di legge di iniziativa del Senatore Torelli* — *Presentazione di 3 progetti di legge e di un Decreto reale* — *Discussione del progetto di legge: Proroga de' termini fissati dalla legge 8 giugno 1873 per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie meridionali* — *Considerazioni del Senatore Miraglia contro il progetto* — *Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Replica del Senatore Miraglia* — *Dichiarazione e istanza del Senatore Pica* — *Votazione a squittinio segreto, annullata per mancanza del numero legale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici, della Guerra, della Istruzione Pubblica, dell'Agricoltura, Industria e Commercio e, più tardi interviene il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, MAURI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo di un mese, gli on. Senatori Belgiojoso Carlo, Danzetta, Lunati, Serra Francesco, Meuron, Di Castagnetto, Rossi Giuseppe, Di Campello, Acquaviva, Arrivabene, Nitti, Venini, Serra Domenico, Cacace; il Senatore Canestri di 15 giorni, il Senatore Giovanola di 12, il Senatore San Seve-

rino di 6, il Senatore Galeotti di 5, per motivi di salute; i Senatori Giustinian, Montezemolo, Balbi-Piovera, Manzoni, Costantini, Cavalli, Porro, Di Bagno, Maglione, di un mese; i Senatori Araldi-Erizzo e Della Gherardesca, di 15 giorni, il Senatore Casati di 6, il Senatore Rossi Alessandro, di 5, per motivi di famiglia; il Senatore Bellavitis, di un mese e il Senatore Garzoni di 8 giorni, per motivi di ufficio, congedo che vien loro dal Senato accordato.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del seguente messaggio dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno l'unito disegno di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati approvato nella seduta di quest'oggi, concernente l'Istituzione di depositi

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1876

franchi nelle principali piazze marittime del Regno, pregandola di volerlo sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso. »

Roma, addì 5 giugno 1876.

Il Presidente
G. BIANCHERI.

A S. E. *Von. Presidente*
del Senato del Regno.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Di concerto coll'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati, intorno ad una Tassa di bollo sui contratti di Borsa. (Vedi Atti del Senato N. 27).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione di questo schema di legge che sarà stampato e avrà il suo corso a termini del Regolamento.

Debbo ora comunicare al Senato che, in adempimento al mandato affidato alla Presidenza per completare la Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sulla milizia territoriale e comunale, fu nominato il Senatore Borsani. L'onorevole Senatore apparteneva a questa Commissione ma, obbligato ad assentarsi per l'inchiesta di Sicilia, era stato surrogato dall'on. Senatore Menabrea ora assente.

Debbo anche comunicare al Senato che l'Ufficio Centrale incaricato dell'esame del progetto di legge per il bonificamento dell'Agro Romano, di iniziativa parlamentare del Senatore Salvagnoli, ha chiesto di aggregarsi altri quattro Senatori per meglio attendere allo studio di questo progetto di legge.

Chieggo al Senato se approva questa proposta.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora rimane da eleggere questi quattro Senatori.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. La Commissione della quale faccio parte, espresse il desiderio che i quattro Senatori da aggregarsi fossero uomini tecnici. Io quindi proporrei che si volesse deferire alla Presidenza la nomina di questi quattro Senatori allo scopo di assecondare il desiderio della Commissione.

PRESIDENTE. Il Senatore Cannizzaro propone che questa nomina sia demandata alla Presidenza.

Chi acconsente, sorga.

(Approvato.)

Relazione e convalidazione dei titoli di nuovi Senatori.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta la Relazione sui titoli di nuovi Senatori. Invito l'onor. Relatore Miraglia a leggere la sua Relazione sui titoli del comm. Giacomo Filippo Lacaita.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto del 28 febbraio 1876, il sig. Lacaita comm. Giacomo Filippo fu nominato Senatore del Regno in base alla categoria ventunesima dell'art. 33 dello Statuto costituzionale.

I documenti esibiti provano che l'egregio commendatore Lacaita paga da più di tre anni più di 3000 lire d'imposta diretta in ragione dei suoi beni, e che ha raggiunto l'età richiesta dallo Statuto per sedere in quest'alto Consesso.

Occorre ricordare che il signor Lacaita, nato nelle provincie napoletane, dovette per causa politica emigrare dopo caduta la maschera del governo rappresentativo, e portatosi in Inghilterra ottenne nel 1855 la *naturalizzazione inglese* per decreto del Ministro dell'interno di quella nazione. Ma mutate appena le sorti dell'ex-reame delle Due Sicilie, fu sollecito l'onorevole Lacaita di tornare in Napoli, dove nel dicembre del 1860 si fece iscrivere nelle liste elettorali amministrative e politiche; ed eletto deputato del collegio elettorale di Bitonto, sedè nella Camera elettiva durante l'ottava legislatura.

Il complesso di questi fatti accenna che il sig. Lacaita intese di ricuperare la cittadinanza

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1876.

italiana. Ma ad eliminare qualunque dubbio egli ha fatto espressa e legale dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile di Firenze di voler ricuperare la cittadinanza italiana, rinunciando alla cittadinanza straniera, e di aver fissato realmente in Firenze il suo domicilio.

Concorrendo adunque tutte le condizioni richieste dallo Statuto costituzionale, la vostra Commissione è unanime nel proporvi l'ammissione del commendatore Lacaita a Senatore del Regno.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione, sulla nomina a Senatore del Commendatore Lacaita.

Chi le approva, si alzi.

(Approvato.)

Invito ora l'onor. Senatore Pallavicini a leggere le sue Relazioni.

Senatore **PALLAVICINI F.**, *Relatore*, legge :

SIGNORI SENATORI. — Con Reale Decreto del 15 maggio 1876 vennero nominati Senatori i signori *D'Ayala Comm. Mariano, Ferrari Cav. Giuseppe, Palasciano Cav. Ferdinando e Sprovieri Comm. Vincenzo*, siccome compresi nella categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto.

Risulta difatti dai certificati della Segreteria della Camera dei Deputati che il Comm. D'Ayala fu Deputato nelle Legislature 8^a, 9^a, 10^a e 11^a; il sig. Cav. Giuseppe Ferrari nella 7^a, 8^a, parte della 9^a, 10^a, 11^a e 12^a Legislatura; il signor Cav. Palasciano nella 10^a, 11^a e 12^a; ed il signor Comm. Sprovieri nella 8^a, 9^a, 10^a, 11^a e 12^a.

Con Reale Decreto di pari data venne pure chiamato alla dignità di Senatore il *Commendatore Artom Isacco*, il quale, in appoggio alla categoria 7^a, art. 33 dello Statuto, nella quale trovasi contemplato, ha prodotto un estratto autentico del suo stato di servizio, dal quale risulta avere egli rivestito per oltre anni tre la carica d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario.

Con altro Reale Decreto del giorno stesso venne pure nominato Senatore il *Comm. Alianelli Nicola* in base alla categoria 12^a dell'articolo 33 dello Statuto che contempla i Consiglieri del Magistrato di Cassazione dopo cinque anni di funzioni.

I titoli presentati comprovano che il Comm. Alianelli esercitò le dette funzioni di Consi-

gliere di Corte di Cassazione dal 9 aprile 1863 al 19 ottobre 1874 senza interruzione, epperò per un tempo di gran lunga eccedente gli anni cinque voluti dallo Statuto.

Con Decreto Reale della stessa data venne pure nominato Senatore il *Comm. Carcano nobile Giulio*. Fra le categorie citate nel menzionato Decreto di nomina avvi la 18^a dell'art. 33 dello Statuto, e dai documenti dal medesimo presentati risulta, essere egli ascritto qual membro effettivo del R. Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti fino dal 29 settembre 1860, e così per un periodo molto maggiore degli anni sette prescritti dallo Statuto.

Altro Decreto Reale di uguale data reca la nomina a Senatore del *Comm. Prati nobile Giovanni* colla citazione della categoria 19^a articolo 33 dello Statuto, quale membro ordinario del Consiglio superiore dell'Istruzione Pubblica, carica di cui risulta dal certificato presentato trovarsi egli rivestito, con interruzione di breve intervallo per soppressione di ufficio, da circa quattordici anni a questa parte.

Risulta infine dalla fede di nascita, o da altri dati equivalenti, che tutti gli anzidetti nuovi Senatori hanno superato l'età d'anni 40 prescritta dal citato art. 33 dello Statuto.

Per questi motivi, la vostra Commissione, ritenendo che essi rivestono le condizioni volute dallo Statuto per far parte di questo onorevole Consesso, vi propone di pronunciare la loro ammissione a termini del Regolamento.

PRESIDENTE. Comincerò dal mettere ai voti le conclusioni di questa Relazione sulla nomina di nuovi Senatori, ponendo ai voti singolarmente il nome di ciascuno di essi, e pregando i signori Senatori a volere alzarsi, onde sia chiaro il voto.

Chi approva le conclusioni per la convalidazione della nomina a Senatore dell'onor. D'Ayala, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva quelle per la convalidazione della nomina a Senatore dell'onor. Ferrari, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva le conclusioni per la convalidazione della nomina a Senatore del cav. Palasciano, si alzi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1876

Pongo ai voti le conclusioni per la convalidazione della nomina a Senatore del commendatore Sprovieri.

Chi le approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva le conclusioni per la convalidazione della nomina a Senatore del comm. Artoni, sorga.

(Approvato.)

Chi approva quelle per la convalidazione della nomina a Senatore del comm. Nicola Alianelli, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Metto ai voti le conclusioni per la convalidazione della nomina a Senatore del commendatore Carcano.

Chi le approva, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva le conclusioni per la convalidazione della nomina a Senatore del commendatore Prati, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Prego l'onorevole Senatore Pallavicini a continuare la lettura della sua Relazione.

Senatore PALLAVICINI F., *Relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Reale Decreto del 15 maggio cadente piacque a S. M. di nominare a Senatore del Regno il Prof. Commendatore *Francesco Carrara*:

La Commissione vostra chiamata ad emettere il suo voto sopra la validità di questa nomina desunta dalla categoria 20^a, art. 33 dello Statuto, la quale contempla i servizi o meriti eminenti, non ha esitato a riconoscere all'unanimità come essa fosse degnamente applicata alla nomina di che si tratta.

È noto che il Comm. Carrara da lunghi anni, con lustro e decoro dell'Università di Pisa, occupa ivi la cattedra di diritto e procedura penale.

Son conosciute e meritamente encomiate in Italia e fuori parecchie opere da esso pubblicate sopra le discipline penali che gli acquistarono ben meritata fama di illustre criminalista.

Emerge infine da apposito estratto di stato civile essere egli nato nell'anno 1805, ed avere per ciò di gran lunga superata l'età richiesta dallo Statuto.

Onde la Commissione è ben lieta di proporvi

con voto unanime di pronunciare l'ammissione a Senatore del Regno del Prof. Comm. *Francesco Carrara*.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni per la convalidazione della nomina a Senatore del Prof. commendatore Carrara, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Continui, la prego, onor. Senatore Pallavicini la sua lettura:

Il Senatore PALLAVICINI F., *Relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con distinti Reali decreti in data del 15 maggio ultimo scorso, vennero nominati Senatori del Regno i Signori *Casaretto* Comm. Michele, *Farina* Comm. Matteo, *Garelli* Comm. Giovanni, *Massarani* Comm. Tullo, *Polsinelli* Giuseppe e *Rasponi* Conte Achille colla citazione della categoria 3, art. 33 dello Statuto, che contempla l'esercizio della Deputazione nella Camera elettiva.

In ordine ai medesimi è risultato per appositi certificati alla Commissione, che il Comm. *Casaretto* fu eletto deputato e ne esercitò l'ufficio per otto legislature, cioè dalla 4 alla 11; che il Comm. *Farina* fece parte della Camera nelle quattro legislature 9, 10, 11 e 12; che il Comm. *Garelli* fu pure deputato nelle legislature 10, 11 e 12; che il Comm. *Massarani* venne parimente nominato fra i rappresentanti nella Camera elettiva nelle legislature 7, 8, 9 e 10; come il signor *Polsinelli* in cinque legislature, dalla 8 alla 12; ed il Conte *Rasponi* in quattro, dalla 9 alla 12. Per il Comm. *Massarani* inoltre emerge da appositi documenti avere egli pagato, nei tre anni antecedenti alla nomina, un'imposta superiore a quella voluta dalla categoria 21, pure citata nel relativo decreto.

Con altri decreti di pari data vennero altresì nominati Senatori il Comm. Carlo *Barbaroux* in base alla categoria 11, che contempla i Presidenti di classe dei Magistrati d'Appello; il Marchese Camillo *Caracciolo* come compreso nella categoria 7 che riguarda gli Inviati straordinarii; il Comm. Carlo *Mezzacapo* in relazione alla categoria 14 che concerne gli Ufficiali generali; ed il Comm. Baldassarre *Paoli* in appoggio alla categoria 12 che si riferisce ai Consiglieri di Corte di Cassazione.

Dall'esame dei titoli presentati la Commissione riscontrò accertato che il Comm. Barba-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1876

roux copri la carica di Presidente di Sezione di Corte d'Appello dal 1870 al 1876; che il Marchese Caracciolo esercitò la carica di Inviato straordinario per circa dodici anni; che il Comm. Mezzacapo rivestì fin dal 1863 il grado di Tenente generale nell'esercito; e che il Comm. Paoli occupò tuttora il posto di Consigliere di Cassazione al quale venne chiamato fin dal 1. gennaio 1864.

Con altri Decreti, sempre della stessa data, vennero chiamati alla dignità di Senatori il Principe Onorato *Gaetani di Piedimonte*, il Marchese Francesco *Ceva-Grimaldi di Pietra catella* e il Comm. Filippo *Marignoli*.

I titoli presentati da questi tre Senatori giustificano ampiamente che tutti hanno pagato nei tre anni anteriori alla loro nomina una somma superiore alle lire 3000 per imposte dirette erariali.

Si evince in fine dai certificati rispettivi di nascita o da altri dati equipollenti avere tutti i Senatori sopra menzionati superato l'età di quarant'anni richiesta dallo Statuto.

Epper ciò la vostra Commissione ritenendo che tutti i Senatori sopra nominati riuniscono i requisiti voluti per entrare a far parte di quest'Alta Assemblea, vi propone per organo mio di voler pronunciare la loro ammissione; secondo il prescritto del Regolamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti singolarmente le conclusioni di questa relazione.

Chi approva le conclusioni della Commissione per l'onor. Casaretto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva quelle pel Senatore Farina, sorga.

(Approvato.)

Chi approva quelle pel Senatore Garelli, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva quelle pel Senatore Massarani, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva quelle pel Senatore Polsinelli, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva quelle pel Senatore Rasponi, sorga.

(Approvato.)

Chi approva quelle pel Senatore Barbaroux, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva quelle pel Senatore Caracciolo, sorga.

(Approvato.)

Chi approva quelle pel Senatore Mezzacapo, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva quelle pel Senatore Paoli, sorga.

(Approvato.)

Chi approva quelle pel Senatore Gaetani, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva quelle pel Senatore Ceva-Grimaldi, sorga.

(Approvato.)

Chi approva quelle pel Senatore Marignoli, si alzi.

(Approvato.)

Giuramento di nuovi Senatori.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato alcuni dei nuovi Senatori, prego gli onorevoli Senatori Arese e Cerruti ad introdurre nell'aula l'onorevole Artom per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula l'onorevole Artom, presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto al comm. Artom del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego gli onorevoli Senatori Gallotti e Di Fiano ad introdurre nell'aula l'onorevole Dentice per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula l'onorevole Senatore Dentice, presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Senatore Dentice del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego i signori Senatori Arese e Ruschi ad introdurre nell'aula l'onorevole Senatore Fedeli per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula il Senatore Fedeli, presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole comm. Fedeli del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego ora gli onorevoli Senatori Brioschi e

Chiavarina ad introdurre nell'aula l'onorevole Senatore Ferrari per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula l'onorevole Senatore Ferrari, presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole cav. Ferrari del prestato giuramento, lo dichiaro Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego i signori Senatori Vacca e Migliorati a voler introdurre nell'aula il Senatore Caracciolo per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula il Senatore Caracciolo, presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. marchese Caracciolo del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego i signori Senatori Verga e Ruschi ad introdurre nell'aula l'onorevole Senatore Garelli per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula il Senatore Garelli presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. comm. Garelli del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego gli onorevoli Senatori Tabarrini e Cusa ad introdurre nell'aula l'onorevole Senatore Malenchini per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula il Senatore Malenchini presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Senatore Malenchini del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego gli onorevoli Senatori Chiesi e Vitelleschi ad introdurre nell'aula l'onorevole Senatore Carrara per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula il Senatore Carrara, presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Senatore Carrara del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego gli onorevoli Senatori Vigliani e Conforti ad introdurre nell'aula l'onorevole Senatore Paoli per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula il Senatore Paoli presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Comm.

Paoli del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego i signori Senatori Guiccioli ed Aleardi ad introdurre nell'aula il Senatore Prati per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula il Senatore Prati presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Comm. Prati del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Debbo ora annunziare al Senato che il Senatore Torelli ha presentato un progetto di legge di iniziativa parlamentare, il quale a norma del Regolamento sarà letto nel Comitato degli Uffici riuniti.

Presentazione di tre progetti di legge e di un Decreto Reale.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ho l'onore di presentare al Senato in nome del Ministro dei Lavori Pubblici e del Ministro delle Finanze un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati relativo ad una « Convenzione conclusa il 6 maggio 1876 tra il Governo del Re e il Municipio di Palermo per il taglio di parte della roccia subacquea, che costituisce la secca centrale del porto di Palermo » (V. *Atti del Senato n. 28*).

Ho pure l'onore di presentare al Senato in nome degli stessi Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici un progetto di legge egualmente approvato dalla Camera dei Deputati relativo alla prima serie dei lavori per la sistemazione del Tevere (V. *Atti del Senato N. 29*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione dei due progetti di legge testè enunciati, i quali seguiranno il corso prescritto dal Regolamento.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento,

intorno « al numero ed all'ordine dell'insegnamento delle scuole normali governative. » (*Vedi Atti del Senato N. 30.*)

Ho pure l'onore di presentare al Senato un Decreto Reale che autorizza il Governo a ritirare il disegno di legge « sugli istituti d'insegnamento secondario classico e sul miglioramento delle condizioni degl'insegnanti » (*V. Atti del Senato N. 4*), che già si trovava dinnanzi al Senato.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica della presentazione di questo Decreto Reale, nonchè del progetto di legge testè enunciato, il quale seguirà il corso prescritto dal Regolamento.

Discussione del progetto di legge: Proroga dei termini fissati dalla legge 8 luglio 1873, per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie meridionali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Proroga dei termini fissati dalla legge 8 giugno 1873 per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie meridionali.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Signori Senatori! Rimasto in minoranza nell'Ufficio Centrale, sento il dovere di prendere la parola in ossequio al mandato datomi dall'Ufficio secondo, che fu unanime nel respingere il progetto di legge.

Otto anni, dal 1862 al 1870, di studî lunghi e pazienti prepararono nella Camera elettiva la legge d'iniziativa del Ministro Pisanelli, sull'affrancamento delle decime ex feudali nelle provincie meridionali. Passato il progetto di legge all'Ufficio Centrale del Senato fu a me dato l'onore di esserne il Relatore, e presentai un contro-progetto che modificava il progetto ministeriale nella forma e nella sostanza. Non occorre per l'attuale discussione che accennare la discordanza su due punti fondamentali della legge. Il criterio che servir doveva di base alla valutazione del canone in danaro della prestazione in natura era, secondo il progetto ministeriale, la vendita, la locazione, ed, in mancanza, l'imponibile catastale; ed a questo criterio sostituì l'Ufficio Centrale quello del *coacervo* della rendita netta; ed in mancanza di

dati sicuri per ottenere questo *coacervo*, la commutazione in danaro farsi per mezzo di un estimo giusto e legale. Il secondo punto di discordanza consisteva sul modo dell'affrancazione della rendita in danaro redimibile in perpetuo; perciocchè secondo il progetto ministeriale si dava facoltà al debitore di redimere la rendita alla ragione del 6 per 100, ma nel sistema dell'Ufficio Centrale bisognava ragguagliare il capitale prezzo dell'affrancazione del canone al 5 per 100.

Venuto in discussione davanti al Senato quel progetto di legge, tutti gli ex feudatari, creditori della prestazione delle decime si affollarono in queste aule, e con petizioni, con monografie e con l'assistenza valevole di dotti giureconsulti appoggiarono il sistema adottato dal vostro Ufficio Centrale, considerando eglino come lesivo del diritto sacro di proprietà il sistema che il progetto ministeriale aveva adottato tanto sui criteri della valutazione del canone, quanto su quelli della affrancazione della rendita. Larga e profonda fu nel Senato la discussione su questi due punti gravi di controversia; e voi, onorandi Colleghi, adottaste i principî ammessi dall'Ufficio Centrale.

Ritornato il progetto di legge alla Camera elettiva, il vostro autorevole voto fu accolto senza opposizione; cosicchè i medesimi vostri principî vennero ammessi, con qualche leggiera modificazione in quanto al criterio per la valutazione del canone.

Ma in quanto al termine di un anno, che secondo la proposta ministeriale era perentorio per commutare in rendita annuale in danaro le prestazioni in natura, gli ex feudatari, i quali volevano troncare ogni legame coi coloni inamovibili e finirla una volta per sempre con essi; non levarono alcuna voce con le loro petizioni, comprendendo eglino pur troppo che nel sistema di procedura introdotto dall'Ufficio Centrale, un anno era più che sufficiente per portare a compimento gli atti onde ottenere la commutazione in canone della prestazione prediale. E più dei proprietari si mostrò rigoroso il Ministro che virilmente sosteneva il progetto ministeriale, il quale comprendeva per la esperienza che aveva di queste cose, che una evidente necessità di ordine pubblico consigliava il governo a vedere, senza il minimo ritardo, sciolta la comunione dei prodotti della terra

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1876

nelle terre coloniche. Ma voi, accogliendo l'opinione manifestata dal vostro Ufficio Centrale, portaste a due anni il termine per la commutazione, specialmente pel motivo di evitare l'inconveniente che si dovesse ricorrere al Parlamento per ottenere una proroga. E giova ricordare, che noi aggiungeremo al progetto ministeriale che non si poteva *con un patto in contrario* convalidare la continuazione di esigere la prestazione in natura al di là del biennio, onde non rendere lettera morta un provvedimento di ordine pubblico. E pure la Camera elettiva prolungò il termine a tre anni, appunto per infondere in tutti il convincimento che invano si sarebbe sperato di tornare al Parlamento per implorare una proroga a questo termine.

Questa è la progressione storica della legge 8 giugno 1873, che sarà sempre benedetta, perchè per essa si sarebbero sopiti in due belle e vaste regioni i gravi dissidi che si lamentavano da 60 anni per la comunione dei prodotti delle terre ex feudali; la commutazione obbligatoria in canone dei prodotti della terra, non sarà senza frutto per la concordia degli animi e per la pubblica prosperità.

Mentre dopo tante fatiche e stenti stava per ispuntare lieto il giorno 8 giugno destinato a solennizzare il grande avvenimento dell'acquistata libertà delle terre ex-feudali, si presenta un progetto di legge, che sotto la forma modesta di una semplice proroga di un anno per raggiungere la commutazione della prestazione, contiene però il germe di altre proposte che potrebbero turbare tutta l'economia della legge 8 giugno 1873. Ma debbo rendere la dovuta giustizia al profondo acume del dotto Ministro Guardasigilli per avere nell'altro ramo del Parlamento solennemente dichiarato che il Governo avrebbe non solo avversato ogni altra proroga che si sarebbe domandata, ma che non prendeva impegno di sostenere alcuna proposta sopra modificazioni alla legge 8 giugno 1873, riservandosi il Governo piena libertà d'azione.

Stante queste dichiarazioni del Governo, potrei forse divinare che all'onorevole Ministro Guardasigilli non dispiacerebbe la rievocazione del presente progetto di legge, che egli non ha certamente accettato di buon grado.

Con questa speranza adunque io prendo coraggio a poter dimostrare che, respinto il pro-

getto di legge, non si compromette alcun interesse; e che per lo contrario, ammesso, non avrebbe alcuna utilità pratica, non risolverebbe che poche difficoltà incontrate in taluni casi particolari, e non meriterebbe l'intervento del legislatore che provvede soltanto ad interessi generali.

Per vero si domanda la proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1 e 21 della legge 8 giugno 1873, nel fine di poter eseguire sino a tutto maggio del 1877 la commutazione in natura. Ma la proroga di un termine perentorio altro oggetto non deve avere che quello di evitare la decadenza da un diritto, oppure d'impedire un cumulo di arretrati, chè malagevol cosa sarebbe il riscuotere da un esteso numero di debitori e possessori della terra colonica nel comune frazionata tra molti e molti possessori. Ora, non si ha a temere decadenza del diritto alla prestazione, poichè la stessa legge, mentre vieta la continuazione della prestazione in natura, conserva però il diritto a poterla commutare non ostante il decorrimento del termine, e richiederne il pagamento. Che anzi, se la commutazione non ha potuto conseguirsi per eccezioni dilatorie del debitore, gli articoli 14 e 21 della legge 8 giugno 1873 autorizzano il Magistrato ad ordinare la continuazione della prestazione in natura; ond'è che non occorre il soccorso del legislatore per ottenere nei casi speciali la continuazione della prestazione in natura.

Che se poi la commutazione non si è fatta sul riflesso accampato dai proponenti della legge per difficoltà di procedure giudiziali, non si raccoglie alcun beneficio dalla proposta di legge che conserva in tutte le sue parti il procedimento spedito ed economico, stabilito colla legge 8 giugno 1873. Nè dicasi, come si è accennato nella Relazione dell'Ufficio Centrale, che i creditori della decima non hanno potuto sinora conoscere le persone aventi diritto alle terre coloniche, poichè se in qualche caso speciale ha potuto verificarsi questo inconveniente, non credo che nel corso di un altro anno taluni creditori neglienti saranno fortunati ad identificare quelle persone che ignorano da settanta anni.

Che se poi il nuovo termine si è implorato per evitare un cumulo di arretrati, si vede a prima vista che, con la proroga sino a tutto

maggio 1877; il solo prodotto dell'anno in corso si potrebbe esigere in natura dai creditori. Or vale la pena di accordare una proroga pel solo prodotto di questo anno, mentre è indifferente pei creditori e pei debitori se la decima di questo prodotto si paghi in natura o in canone? Viene meno adunque qualunque motivo si voglia accampare per ammettere la proroga al termine stabilito per la commutazione.

Ben comprese l'onorevole Ministro Guardasigilli nell'altro ramo del Parlamento che la proroga al termine della commutazione, non essendo necessaria e non avendo alcuna pratica utilità, se ne lavò le mani, rimettendo tutto alla saviezza del Parlamento. E se dopo queste mie povere osservazioni il dotto Ministro farà intendere con quell'abilità che lo distingue, che anche davanti al Senato non insiste per l'adozione del progetto di legge, ho ben donde a dire che egli, nemico di proroghe, sarà il primo a rallegrarsi se il progetto verrà rigettato.

Piuttosto l'onorevole Ministro Guardasigilli ha creduto meritevole di qualche considerazione la proroga del termine stabilito dall'art. 22 della legge 8 giugno 1873, relativo alla iscrizione del credito ipotecario. Se scorre il giorno 7 giugno prossimo, egli diceva, senza concedersi alcuna proroga, un effetto irreparabile si produce, vale a dire tutti quelli che non abbiano l'iscrizione, perderanno forse la loro anteriorità per le iscrizioni prese dai creditori dei coloni inamovibili. Ed aggiungeva l'onorevole Ministro che non si vede il motivo per cui non si dovrebbe adottare un sistema identico a quello stabilito dalla legge per la Sila delle Calabrie, far decorrere cioè il termine a prendere le iscrizioni ipotecarie dal giorno in cui la procedura dell'accertamento del credito fosse interamente compiuta.

Ma crede l'onorevole Ministro che quando si discusse la legge 8 giugno 1873 non si esaminò a fondo se il termine utile per la iscrizione ipotecaria dovesse cominciare dal giorno dell'accertamento del credito.

Io propugnai nel Senato il sistema ora sostenuto dall'onorevole Ministro Guardasigilli, poichè mi sembrava cosa evidente che, se prima la prestazione in natura non veniva commutata in canone e liquidata, non si poteva iscrivere il credito sugli immobili gravati della prestazione; ond'è che l'art. 16 del contropro-

getto del vostro Ufficio Centrale accordava al creditore il termine di sei mesi per eseguire l'iscrizione dal dì in cui si era ottenuto il titolo della commutazione. Ma, impegnata nel Senato una viva discussione, sostennero il Governo e molti oratori che il termine per eseguire l'iscrizione ipotecaria doveva finire nel triennio stabilito per la commutazione, per la ragione semplicissima che la liquidazione della prestazione, facendosi dal creditore coll'atto di citazione, aveva il mezzo facile e spedito di iscrivere il credito, salvo le rettificazioni da farsi nella iscrizione rispetto alla quantità della rendita, dopo la sentenza che omologa la commutazione. Sono queste le ragioni che formarono la disposizione dell'art. 22 della legge 8 giugno 1873.

Come dunque potrebbe il Senato ritornare su deliberazioni prese con maturo consiglio? Io allora rimasi in minoranza; ma, dopo che la legge è votata, anche contro la mia opinione personale, insisto perchè sia eseguita, e dirò sempre: *nolo esse sapientior lege*.

Nè questo è tutto. L'ultimo comma dell'articolo 22 riduce alla metà le tasse ipotecarie e gli emolumenti dei Conservatori per queste iscrizioni. Si durò non poca fatica nel Senato ad indurre il Ministro delle Finanze, ch'era l'onorevole Sella, ad accettare questo benefico provvedimento; ed il Ministro accettò la proposta per vedute altamente finanziarie; perciocchè, se l'amministrazione delle finanze perdeva da una parte la metà di un provento non indifferente, dall'altra parte questa perdita era compensata dal pronto incasso di una forte somma, che nelle attuali condizioni delle finanze torna a vantaggio del pubblico erario. Epperò l'attuale Ministro delle Finanze, che vigila con scrupolosa cura gli interessi dello Stato, dovrebbe opporsi alla riduzione delle tasse ipotecarie nell'ipotesi che passasse il progetto di legge. Un beneficio non deve andare al di là de' giusti suoi confini; e se volete, voi creditori, prorogato il termine, dovete pagare le tasse a norma del diritto generale.

L'onorevole Ministro Guardasigilli diceva, nell'altro ramo del Parlamento, che, se per la Sila delle Calabrie il termine accordato per la iscrizione dei crediti relativi al capitale della prestazione affrancata, decorre dall'atto dell'accertamento del credito medesimo, non vi

ha alcuna ragione per un trattamento diverso dai creditori delle decime ex feudali.

Ma, a prescindere che con la implorata proroga non viene mutata la legge, giova osservare che non concorre una identità di ragione tra i creditori delle decime ex feudali e quelli della prestazione della *fida*, *gioiatico* o *grannatteria* nelle terre Silane; perciocchè per le terre Silane il creditore non può far da sè solo la liquidazione del credito, ma occorre indispensabilmente la deliberazione degli arbitri; ma per le decime ex feudali il creditore, liquidando, da se solo iscrive, salvo la rettifica dopo l'accertamento contraddittorio.

Nè questo è tutto. L'onorevole Guardasigilli scrisse, come Deputato, una dotta ed elegante Relazione sulla Sila delle Calabrie, e tra le modificazioni da lui proposte al progetto elaborato nel Senato, non credè di emendare l'articolo 10 coll'aggiungere la disposizione del progetto dell'Ufficio Centrale, di cui fui io Relatore, e relativa alla riduzione delle tasse ipotecarie alla metà. Divenuto egli Ministro, mentre si discuteva alla Camera elettiva quel progetto di legge, non pensò a proporre la riduzione di tali tasse, preoccupato ragionevolmente dalle condizioni dell'Erario nazionale. Non sono io dunque più fiscale del Ministro, se propongo che nel caso il Senato accordasse la proposta proroga al termine stabilito dall'art. 22, cessasse il beneficio della riduzione alla metà delle tasse ipotecarie.

Per le medesime ragioni non si dovrebbe prorogare il termine stabilito dall'articolo 27 della legge, ch'è relativo al beneficio della tassa fissa di una lira per coloro che vogliono eseguire l'affrancazione della rendita. L'erario fa il sacrificio di una ingente somma per facilitare l'affrancazione; ma chi lascia trascorrere il tempo fissato dalla legge per profittare di tal beneficio, non ha di che dolersi se rientra sotto l'impero del diritto comune pel pagamento delle tasse.

Non mi distendo in altre considerazioni, e conchiuderò dicendo che il progetto di legge merita di essere respinto; ma se si vuole una proroga, io la restringerei unicamente per la iscrizione ipotecaria; ond'è che mi riservo di fare un emendamento in questo senso, dopo di aver inteso il Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori Senatori, consentitemi di esporre brevi considerazioni intorno a questo disegno di legge, e specialmente su ciò che ha formato argomento del discorso dell'illustre Senatore Miraglia.

Le mie osservazioni attesteranno la mia profonda riverenza verso questo eminente Consesso, dappoichè sono persuaso che in tutte le materie di grande e di mediocre importanza, esso non accorda l'alta sua approvazione se non ai disegni di legge raccomandati da ragioni di giustizia e di sociale utilità.

È verissimo; innanzi alla Camera dei Deputati esplicitamente io dichiarai che per sistema sentiva in me ripugnanza a consentire alla proroga dell'applicazione delle leggi, provvide e feconde di benefizi economici. Dichiarai perciò, che mi sarei non solo opposto in avvenire a qualunque domanda somigliante, ma che la stessa legge che formava oggetto di discussione, meritava di essere diligentemente esaminata; e solo allorchè apparisse da gravi ragioni giustificata, avrei potuto a nome del Governo accettarla.

Mia prima cura fu di assicurarmi se il trascorrimento del termine del triennio stabilito nella legge del 1873 fosse l'effetto di colpose negligenze di proprietari; e se questi, assoggettati dal precetto della legge ad una conversione obbligatoria delle prestazioni in natura in canoni pecuniari, conversione che per le antiche leggi napolitane era ai coloni facoltativa, avessero per avventura con la loro inazione e noncuranza opposta una specie di resistenza alla esecuzione della legge; il che certamente non meriterebbe un trattamento di indulgenza dal potere legislativo.

Ne chiesi ufficialmente ai procuratori generali delle provincie interessate, e le ottenute informazioni mi dimostrarono che un numero considerevole di giudizi collettivi contro centinaia e centinaia di coloni erasi iniziato e trovavasi in corso, e che veramente non si poteva far rimprovero di incuria o di negligenza a coloro che dovevano istituirli; laonde quelle autorità giudiziarie conchiudevano opinando dover il Governo accettare la proposta dovuta all'iniziativa parlamentare, vivamente solleciti-

tandolo ad aderire almeno per una volta alla domandata proroga.

V'ha di più: molti di questi giudizi di commutazione dovevano introdursi dal più diligente dei proprietari, dal Demanio dello Stato, succedute, specialmente dopo le leggi di soppressione delle corporazioni religiose, nei diritti di decimare che alle medesime appartenevano. Ora, io ebbi sotto gli occhi reiterate disposizioni emanate dal Ministero delle Finanze acciò questi giudizi si istituissero e le iscrizioni ipotecarie si prendessero; e numerose risposte attestarono le incontrate difficoltà, specialmente di conoscere esattamente i nomi di coloro che fossero veramente i debitori e i possessori delle terre, essendo inveterata abitudine di quelle provincie che si facesse annualmente dei quadri di riscossione chiamati *terraggiere*, non contro i proprietari, ma contro i coltivatori di fatto delle terre, quantunque essi fossero talvolta semplici fittaiuoli; in modo che riusciva un'indagine assai malagevole quella di ben indicare i nomi dei debitori che dovevano essere chiamati nel giudizio di commutazione delle decime in canoni pecuniarii. Quei nomi stessi dovevano altresì essere con esattezza indicati sulle iscrizioni ipotecarie, le quali, è superfluo il dirlo, dovevano essere individuali per ciascun debitore, e non collettive.

D'altronde, le disposizioni notissime del Codice civile minacciarono di nullità le iscrizioni ipotecarie, nelle quali fosse occorsa l'omissione o l'errore di alcune essenziali modificazioni, come il nome del debitore, il numero catastale, e le confinazioni dei terreni sui quali si avesse il diritto di riscuotere le decime, e simiglianti.

Ora, accennate queste difficoltà, ognuno comprende che il termine di tre anni è trascorso; ed ha potuto trascorrere, non per colpa o negligenza di molti tra coloro i quali verrebbero colpiti dalle conseguenze della legge del 1873, ma per un concorso di circostanze ad essi non imputabili.

In simili casi deve, o no, il legislatore soccorrere ad una condizione di cose straordinaria, la quale non può recare meraviglia in giudizi di natura eccezionale, complicatissimi, e contro numerose schiere di avversari?

Anche sotto il punto di vista della spesa, poichè l'illustre Senatore Miraglia ha voluto

farne cenno, fu dimostrato nell'altro ramo del Parlamento che, malgrado le agevolezze accordate dalla legge, pure per la sola inserzione a stampa d'un atto di citazione fatta per pubblici proclami contro un numero considerevolissimo di debitori, la spesa era ammontata talvolta a 1,300 lire, cifra codesta che supera d'ordinario le forze di un proprietario obbligato ad iniziare cosiffatti giudizi.

Infine ho potuto acquistare il convincimento, che malgrado il desiderio che io ho comune col Senatore Miraglia, di affrettare l'esecuzione completa della legge del 1873 nel termine del triennio in essa stabilito, pure ciò non era riuscito possibile, nè potrebbesi ricusare la proroga senza gravi e penose conseguenze per un gran numero di proprietari.

Ho detto con ragione un gran numero di proprietari, perchè, o Signori, rammentate voi qual sia l'effetto della legge del 1873? Coloro i quali riscuotevano le decime avevano una specie di diritto di condominio sopra il terreno soggetto alla decima. Ciò che la legge anzidetta providamente ha fatto, è stato di sciogliere questa specie di molesto legame, che impediva ben anche la libera circolazione delle proprietà tra il proprietario della decima, cioè colui che la riscuoteva, ed il possessore che doveva pagarla. La legge ha convertito questo diritto di condominio in un puro e semplice diritto di credito; ma naturalmente ha voluto che questo credito fosse tutelato da una prelazione a tutti gli altri creditori, ed anche a quelli per avventura già iscritti ipotecariamente sul fondo, dappoichè i terzi non avevano potuto avere sicurezza del loro credito, se non su quanto rappresentasse la proprietà del debitore, e non avrebbero potuto estendere il loro diritto anche sopra il credito pecuniario da surrogarsi alla decima, che rappresenterebbe la parte del condominio spettante al creditore.

Quindi, o Signori, nel ricercare i motivi di una equa benignità e larghezza in materia di tasse, consentita in questa legge ed in altre analoghe, l'illustre Senatore Miraglia mi permetterà che io non sia interamente d'accordo con lui, quando egli crede, che unico motivo di questo alleviamento di tassa sia stato lo scopo di conseguire che dentro un termine perentorio improrogabile questi giudizi fossero.

iniziati e compiuti. No, quando la legge ha voluto che si operasse una conversione coattiva delle decime in natura in canoni pecuniari, la legge stessa ha creata la necessità di questi giudizi, che non avrebbero pensato ad istituire coloro i quali riscuotevano pacificamente da secoli la decima! La legge, nel creare la necessità di questi giudizi di conversione per un altissimo fine di utilità sociale, non doveva pretendere che spese gravi ed eccessive, inseparabili dai medesimi giudizi, cadessero sul capo di coloro che non di loro volontà e nel loro interesse, ma per obbedienza all'impero della legge medesima, si trovavano forzati a litigare.

Ecco il motivo per cui in tutte le leggi somiglianti, nella legge di affrancamento dei vincoli del Tavoliere delle Puglie e, in certi limiti, anche in quella che riguarda la Sila, nonchè in questa, alcuni alleviamenti di tassa sono stati concessi.

Avevano finora i proprietari obbligo, prima di questa legge, di prendere iscrizione ipotecaria? No, certamente, perchè avevano diritti di condominio.

La legge attuale ha loro imposto quest'altra necessità, allorchè ha scambiato e convertito il loro diritto in un diritto di credito; ma la legge non vuole essere poi fiscale, perchè lo scopo suo non è fiscale, ma economico; quindi vi si trova quella ragionevole larghezza con alleviamento concesso nell'ordinaria misura della tassa ipotecaria.

Premesse queste considerazioni, eliminato il rimprovero di negligenza e di colpa, alle quali si volesse far grazia mediante una legge di proroga, io mi trovai, o Signori, in faccia a questa situazione di cose: La legge, che ora è sottoposta al vostro esame, non era d'iniziativa del Governo, era d'iniziativa parlamentare; ma il dotto giureconsulto, che fu mio predecessore nel Ministero di Grazia e Giustizia, l'onorevole Senatore Vigliani, non si era opposto alla presa in considerazione di questo disegno di legge, riservandosi naturalmente di discuterlo e prenderlo in esame più tardi; ciò che io stesso ho poi fatto, adoperandomi a farlo modificare per quanto da me dipendesse.

I nove Uffici della Camera, cioè tutti, concordi avevano dato il loro voto favorevole alla proposta: unanime era altresì il parere nel mede-

simo senso della Commissione parlamentare. Vi erano in fine, come già dissi, il parere del Procuratore Generale il quale aveva potuto adeguatamente valutare le condizioni locali, e l'excitamento della Direzione Generale del Demanio nell'interesse del pubblico Erario, di cui l'onorevole Senatore Miraglia si è mostrato a buon diritto così solerte custode.

A tutto questo cumulo di ragioni aggiungevasi pure un altro fatto; che essendo stata presentata parimenti per iniziativa parlamentare un'altra proposta di legge alla Camera elettiva, trovavasi da questa ormai presa in considerazione.

Tale proposta di legge aveva per iscopo di introdurre alcune modificazioni, non molte nè gravi, nella legge del 1873, per eliminare quelle difficoltà pratiche che innanzi ho segnalate, riguardanti le spese o la procedura.

È perfettamente vero, come ha avvertito l'onorevole Senatore Miraglia, che io non presi veruno impegno al riguardo, perchè quella proposta di legge non è ancora venuta in discussione; ma a me pareva quasi una contraddizione, che mentre il Parlamento si trovava investito dell'esame di un progetto tendente ad introdurre modificazioni in una legge anteriore, si rigettasse in modo assoluto una domanda di proroga all'esecuzione di quella legge, essendo tuttora in questione se quel ritardo fosse derivato da tali ostacoli nascenti dalla legge medesima, ai quali fosse debito del legislatore di provvedere con introdurre alcuni mutamenti nella legge precedente.

Da questo complesso di circostanze io fui indotto, o Signori, non dirò a subire questa legge di proroga, ma ad accettarla, insistendo però acciò fosse modificata.

Ed infatti fu modificata, in quanto che la Commissione della Camera aveva formulata un'ultima sua proposta in senso di una proroga di tutti i termini stabiliti con questa legge; il che diventava eccessivo, irragionevole e pericoloso, mentre non vi erano altri termini utili a prorogarsi tranne quello in cui si dovevano prendere iscrizioni ipotecarie, cioè quello contenuto nell'articolo 22 della legge di cui ha parlato l'onorevole Senatore Miraglia; l'altro del periodo entro il quale dovessero eseguirsi i giudizi di commutazione contemplati negli articoli 1. e 21; e finalmente il termine dell'articolo 27 in cui dovessero farsi gli affran-

camienti. È ben naturale che non possono precedere, od essere contemporanei a' giudizi di conversione; deve prima aver luogo il giudizio che converta le decime in natura in canone di danaro; ed allora solamente è possibile l'operazione ulteriore dell'affrancamento di questo canone medesimo mediante il pagamento del corrispondente capitale.

L'altra modificazione, su cui vivamente io ho insistito avanti la Camera dei Deputati, fu quella di ridurre di sette mesi quell'anno e mezzo di proroga che si chiedeva col progetto della Commissione; volevasi che la proroga si estendesse a tutto il mese di dicembre 1877, invece ottenni che la Camera restringesse tale proroga soltanto al maggio 1877. È facile, signori Senatori, comprendere le ragioni di quest'altro mutamento.

Tra il maggio e il dicembre dell'anno 1877 si esegue un altro raccolto. Quindi nel modo in cui la proroga era proposta, aveva per effetto di mantenere per due anni ancora la prestazione in natura, che è la forma di pagamento appena tollerabile nella infanzia della società, e che produce gravissimi inconvenienti e vessazioni.

Invece avendo, a mia proposta, la Camera elettiva sostituito l'epoca del maggio a quella di dicembre 1877, tutta la proroga si riduce unicamente a lasciar riscuotere soltanto nell'anno ora in corso, le decime in natura. Si è quindi ridotta la proroga ai suoi minimi termini.

Merita pure attenzione, Signori, che questa legge di proroga porta la data 8 giugno 1873. Io non voglio esaminare se i tre anni dalla sua promulgazione debbano avere a punto di partenza l'epoca della promulgazione materiale dell'8 giugno, o della promulgazione legale, mi si passi la espressione, il che permetterebbe aggiungere 15 giorni di più. Ma in tutti i casi è certo che agli 8 o al 23 di giugno nelle Puglie il raccolto è incominciato, e sino a quel giorno si avrà diritto indubitatamente di riscuotere le decime in natura. Ora, a me sembra ingiusto e sconveniente che una medesima annualità, per la infelice scelta dell'epoca della scadenza in relazione alla data accidentale della legge, debba pagarsi con due sistemi e forme diversi, cioè parte in natura e parte in denaro, e che non si potesse più esigere il resto delle decime in natura solo perchè fosse

trascorso un certo giorno allorchè vengono a scadere.

Io sono persuaso che se questo pensiero si fosse affacciato alla mente dei legislatori allorchè dettarono la legge nel 1873, essi non avrebbero mancato di stabilire che in tutta l'annata 1876 dovesse continuare la percezione in natura anzichè adottare una duplicità di norme irragionevole.

Ora, è questo appunto che si viene a stabilire con la brevissima proroga accordata dalla presente legge: che cioè trovandosi già una parte dell'annualità del 1876 esigibile in natura, ad evitare inconvenienti e questioni, che non mancherebbero di presentarsi anche avanti ai Tribunali, si lasci riscuotere l'intera annualità in natura.

Ecco, o signori Senatori, tutto l'effetto che produrrà la presente legge di proroga, ove l'onorate del vostro suffragio; l'intero raccolto del vengente anno 1877 rimarrà necessariamente libero nelle mani dei coloni; essi non avranno più a patire vessazioni e molestie, e non avrà diritto il proprietario quindi innanzi che a riscuotere il canone pecuniario, che risulterà dal giudizio di conversione. E la discussione avvenuta oggi in questo recinto dovrà servire di avvertimento agli interessati, perchè ciascuno si affretti a proseguire alacramente i giudizi, nella persuasione che il Governo non consentirà verun'altra proroga successiva: e ne prendo impegno nuovamente innanzi a Voi, come feci nell'altro ramo del Parlamento.

Mi sia permesso aggiungere un'altra considerazione alle precedenti. Se la proroga fosse negata, e coloro ai quali sarebbe impedito di riscuotere la corrente annualità in natura, e che neppure potrebbero esigerla in denaro perchè non è fatto ancora il giudizio di conversione, nel secondo anno dovrebbero esigere cumulativamente due annualità. Sono d'accordo con l'illustre Senatore Miraglia che qui non si tratta di tenere un cumulo di arretrati; ma egli che conosce le condizioni agrarie ed economiche delle provincie del mezzogiorno, mi dica lealmente se crede che sia tollerabile ad un povero colono il pagare in una sola volta non una ma due annualità, e pagarle in denaro, locchè significa obbligare l'infelice coltivatore a vendere il genere, che avrà raccolto, a ben sfavorevoli condizioni, cioè al basso

prezzo consueto nei mesi del raccolto per essere un momento di larghe offerte del prodotto, e ciò affine di procacciare la somma necessaria a soddisfare non una ma due annualità.

Ancora un'ultima considerazione. Poco mi dorrebbe di vedere modificato questo disegno di legge, limitando la proroga soltanto all'articolo 22 riguardante le iscrizioni ipotecarie, intorno al quale non eleva difficoltà lo stesso onor. Senatore Miraglia. Ma piacciavi, Signori, rammentare la data del giorno che oggi corre: siamo ai 6 di giugno. Sarebbe possibile, quando il Senato introducesse una modificazione qualunque nel testo semplicissimo di questa legge, rimandarla alla Camera e farla ivi in un sol giorno nuovamente discutere e votare? La negativa è evidente. S'arrischierebbe di far rimanere inutile ed infruttuoso tutto il lavoro che finora si è fatto in ambo i rami del Parlamento. La conseguenza, signori Senatori, sarebbe molto grave, perchè decaderebbero dai loro diritti, insieme col demanio, tutti coloro che non hanno presa iscrizione, per buone ragioni, perchè non le sapevano nè potevano prendere; non conoscendo con esattezza quelle indicazioni che a pena di nullità debbono esprimersi in ogni iscrizione ipotecaria.

Dunque noi colpiremmo di grave ed irreparabile danno tutta questa numerosa classe di proprietari, i quali non hanno colpa veruna, e che sarebbero rovinati da una legge la cui influenza doveva operare una riforma economica generalmente desiderata ed utile.

Ed invero col giorno 9 di questo mese tutte le iscrizioni ipotecarie che si trovassero già prese a favore di terzi sopra i fondi soggetti alle decime, di necessità precederebbero in anteriorità i crediti dei proprietari che non avrebbero iscritto nel triennio, cioè in tempo utile.

Per queste ragioni, debbo pregare l'onorevole Miraglia a non insistere nelle sue obiezioni. Io anzi lo ringrazio, di non aver fatto veruna speciale proposta, ma d'essersi piuttosto limitato a giustificare le opinioni da lui espresse e sostenute nel seno dell'Ufficio. E pregherei il Senato di volere accordare la sua approvazione al progetto di legge nei termini in cui è stato approvato dalla Camera elettiva, dappoichè qualunque menomo mutamento lo renderebbe inutile e senza effetto.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Mi gode l'animo di sentire che l'on. Ministro Guardasigilli sarebbe disposto ad accettare il mio emendamento, inteso a limitare la proroga unicamente pel termine delle iscrizioni ipotecarie. Ma poichè egli ha accennato che mancherebbe il tempo per presentare alla Camera elettiva il progetto così modificato, mentre la legge dovrebbe essere pubblicata nel dì 8 di questo mese, io mi compenetro della urgenza, e quindi non insisto nelle mie proposte.

Senatore PICA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PICA, *Relatore*. La maggioranza dell'Ufficio Centrale ha riconosciuto l'utilità, anzi la necessità di questa legge di proroga, poichè si è convinta che, applicando in fatto la legge dell'8 giugno 1873, si incontrano tali e tante difficoltà per conoscere i nomi dei coloni e reddenti le decime, per determinare le quote dei fondi che essi posseggono, e precisarne i confini per la iscrizione della correlativa ipoteca, da non potersi assolutamente muovere ad alcuno dei proprietari di queste decime ex feudali il rimprovero di aver volontariamente trasandata finora la ordinata commutazione. Che se qualche appunto potesse muoversi a questa legge di proroga, sarebbe quello solo che il termine da essa concesso è forse troppo breve alle imponenti necessità che hanno vietato fino ad ora di compiere siffatta commutazione; e mi permetta il Senato di ricordare che questa legge fu unicamente un provvedimento generale per pubblica utilità, perchè i diritti dei coloni non erano mica stati trascurati nella precedente legislazione napoletana, mentre ogni prestazione prediale, e tra queste anche le prestazioni coloniche, eran sempre affrancabili e redimibili.

La legge degli 8 giugno 1873 non ha voluto fare altro che accertare, per mezzo d'un giudizio, le cui forme non sono nè semplici nè brevi e sono certamente dispendiosissime, come potrei facilmente dimostrare con moltissimi esempi. Ne aggiungerò uno solo a quello dal signor Ministro allegato, rilevando che per la sola intimazione di una sentenza profferita dal Tribunale civile di Benevento in una causa con soli novanta coloni, la intima della medesima ha importato oltre a cinquemila lire; il che mo-

stra chiaramente quanto sia difficile ridurre in atto queste commutazioni, specialmente quando si tratta di migliaia di coloni. Allora le spese ammontano a somme enormi, cui non è agevole in breve tempo ragranellare.

Dico dunque che se la legge è venuta ad imporre ai proprietari l'obbligo di fare queste commutazioni nello interesse pubblico senza rispettare i diritti di proprietà, deve almeno ciò fare in modo che queste commutazioni non riescano, per angustia di termini e per esorbitanza di spese, impossibili in moltissimi casi.

Essendo dunque necessario accertare il nome dei coloni, le terre da ciascuno possedute, i confini delle medesime, e compiere con grave dispendio tutte le formalità ed atti prescritti dalla legge 8 giugno 1873, l'utilità e la necessità della proroga che ora si propone concedere è evidente, e per ciò l'Ufficio insiste perchè il progetto sia approvato quale lo fu dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, rileggo l'articolo per porlo ai voti.

Articolo unico.

I termini fissati negli articoli uno, ventuno, ventidue e ventisette della legge 8 giugno 1873 per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie meridionali sono prorogati a tutto maggio 1877.

Credo che sarà utile procedere subito alla votazione a squittinio segreto di questo progetto attesa la sua grande importanza.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Di Fiano fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Senatori votanti.	61
Favorevoli.	57
Contrari.	4

Il numero non essendo legale, sarà dopo domani rinnovare la votazione.

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 3, per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).